

	<b>Rate</b>	<b>Termini</b>	<b>Interessi</b>
<b>Comunicazione esiti per importi sino a 5000 euro</b>	Incrementato da 6 a 8	Prima rata: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	3,5 per cento annuo (art. 5, comma 2, DM 21 maggio 2009).
<b>Comunicazione esiti per importi oltre 5000 euro</b>	20 (conferma)	Prima rata: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	3,5 per cento annuo (art. 5, comma 2, DM 21 maggio 2009).
<b>Atti di adesione importi sino a 50.000 euro</b>	8 (conferma)	Entro 20 giorni dall'atto di adesione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
<b>Atti di adesione importi oltre 50.000 euro</b>	Incrementato da 12 a 16	Entro 20 giorni dall'atto di adesione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
<b>Acquiescenza (possibile anche per avviso di accertamento per imposte dirette e Iva; avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione e omessa dichiarazione; avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore o per occultamento del corrispettivo; avviso di liquidazione dell'imposta di registro emessa a seguito di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e quelle "prima casa")</b>		Entro il termine di scadenza per fare ricorso.	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
<b>conciliazione giudiziale (ora suddiviso in la conciliazione fuori udienza (art. 48); la conciliazione in udienza (art. 48-bis); il pagamento delle somme dovute (art. 48-ter).</b>		Entro 20 giorni - dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza o	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla data di redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.</li> </ul>	
<b>Accordo di mediazione</b>		<p>entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.</p> <p>Per il versamento delle somme, valgono le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.</p>	
<b>Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione sino a 20.000 euro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la rateazione non è subordinata alla prestazione di garanzie;</li> <li>- la rateazione è agibile se l'imposta è almeno 1.000 euro;</li> <li>- il numero di rate trimestrali massimo è pari a 8</li> </ul>	<p>In caso di rateazione almeno il 20% dell'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.</p> <p>Le rate hanno scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p>	Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.
<b>Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione oltre 20.000 euro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la rateazione non è subordinata alla prestazione di garanzie;</li> <li>- il numero di rate trimestrali massimo è pari a 12</li> </ul>	<p>In caso di rateazione almeno il 20% dell'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.</p> <p>Le rate hanno scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p>	Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.